

COPIA

*Casa di Riposo*  
**"SERRATRICE-DAFARRA"**  
*Costigliole d'Asti*  
\*\*\*\*\*

**S T A T U T O**

CAPO I°: ORIGINE, SCOPO E MEZZI DEI QUALI DISPONE

ART. 1

L'Ente, fondato del Reverendo Cavaliere don Gioacchino Serratrice con atto in data 28 agosto 1869 come "Istituzione SERRATRICE" e denominato in seguito "Opera Pia SERRATRICE-DAFARRA", assume per la sua specifica ed esclusiva attivita' assistenziale degli anziani la denominazione di "Casa di Riposo SERRATRICE-DAFARRA".

Eretto in Ente Morale con Regio Decreto 28 agosto 1870, ha sede in Costigliole d'Asti, via Serratrice 17.

ART. 2

L'Istituzione ha per scopo il ricovero e l'assistenza delle persone anziane residenti nel Comune di Costigliole d'Asti che per motivi di salute, di età, di solitudine non si sentano in grado di affrontare la vita nel loro domicilio, dietro corresponsione all'Ente della retta mensile stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Entro il limite dei posti disponibili possono essere accolti anche anziani non residenti in Costigliole d'Asti.

ART. 3

Il patrimonio dell'Ente e composto da:

|                                               |    |                |
|-----------------------------------------------|----|----------------|
| - fabbricato sede dell'Ente                   | £. | 3.105.000.000= |
| - fabbricato in Costigliole via S. Marzano 5  | £. | 490.000.000=   |
| - fabbricato in Costigliole via Serratrice 13 | £. | 150.000.000=   |
| - fabbricato in Costigliole via Serratrice 15 | £. | 175.000.000=   |
| - titoli di rendita del Debito Pubblico       | £. | 5.369.700=     |

Il patrimonio è valutato in complessive £. 3.925.369.700=

L'Istituzione provvede alle proprie necessità economiche mediante:

- il provento derivante dalle rette,
- il contributo di privati ed Enti pubblici,
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

#### ART. 4

I ricoverati possono essere dimessi dall'Istituzione quando le loro condizioni di salute necessitano di strutture servizi ed assistenza specifiche che la stessa non è in grado di fornire.

### CAPO II° : DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ART. 5

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) membri:

- il parroco pro- tempore della Parrocchia di Costigliole d'Asti
- due membri nominati dal vescovo della Curia di Asti
- due membri nominati dal Comune di Costigliole d'Asti
- un membro nominato dalla Sezione di Costigliole d'Asti della Croce Rossa Italiana
- un membro nominato dalla Sezione di Costigliole d'Asti della FIDAS (Federazione Italiana Donatori Sangue)

Il Presidente è di diritto il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Costigliole d'Asti.

Tanto il Presidente che i Consiglieri, salvo i membri di diritto, rimangono in carica quattro anni e possono sempre essere confermati senza interruzione.

#### ART. 6

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina, e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

#### ART. 7

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

### CAPO III°: ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ART. 8

Le sedute del Consiglio sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie avranno luogo ogni due mesi per deliberare sui provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio ed al funzionamento interno dell'Ente, secondo l'ordine del giorno che verrà redatto dal Presidente.

Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta lo richiederà la necessità urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei membri del Consiglio.

Il Consiglio approverà entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno il Conto Consuntivo relativo all'anno precedente.

#### ART. 9

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto; hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che, avendo interesse, non possono prendervi parte.

#### ART. 10

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione.

#### ART. 11

Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'Istituzione ed al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di amministrazione, del servizio interno e del personale, nomina, sospende o licenzia impiegati e salariati, delibera le modifiche dello Statuto, delibera l'ammissione e le dimissioni dei ricoverati, delibera gli atti di

disposizioni relative al patrimonio, le rette di ricovero da corrispondersi dai ricoverati, forma e approva i Bilanci preventivi e consuntivi, delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

#### CAPO IV°: ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### ART. 12

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- rappresentare l'Ente e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio,
- sospendere, per gravi motivi, gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Il Presidente può delegare i suoi compiti in toto o in parte ad altro membro del Consiglio per il periodo che ritiene opportuno.

#### CAPO V°: NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

##### ART. 13

Il servizio di Tesoreria e cassa è svolto da un Istituto di Credito.

##### ART. 14

I mandati di pagamento non costituiscono atto legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente, o di chi ne fa le veci, e del segretario dell'Ente.

#### CAPO VI°: DISPOSIZIONI GENERALI ED AVVERTENZE

##### ART. 15

Le norme per l'ammissione e la dimissione degli anziani e le altre disposizioni per il funzionamento dell'Istituzione sono fissate nel Regolamento Interno.

La misura delle rette è determinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 16

La pianta, i modi di assunzione ed esonero, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel relativo regolamento organico.

Per il trattamento di quiescenza sarà provveduto a norma di legge.

#### ART. 17

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme di legge ed i relativi regolamenti vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

F. To

LA SEGRETARIA

F. To

Cesareo BABETTA